



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 964

Fondo, 17 febbraio 2015

ORDINANZA N. 02/2015

OGGETTO Chiusura temporanea e parziale di Via F. Depero

IL SINDACO

Preso atto che il sig. Covi Lino, residente in Fondo via F. Depero n° 15 intende eseguire i lavori di messa in sicurezza di una pianta ornamentale, nel giardino di proprietà, confinante con via F. Depero;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al traffico veicolare e pedonale il tratto stradale interessato ai lavori.

Visto il vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

ORDINA

la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del tratto di strada Via Fortunato Depero dal n° Civ. 15 al n° Civ. 19, in corrispondenza dei lavori da eseguire

il giorno 19.02.2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

DEMANDA

alla sig. Covi Lino, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori il ripristino dei luoghi oggetto dell'occupazione e la riparazione di eventuali danni provocati.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Carabinieri di Fondo, competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Val di Non, competente per territorio.



IL VICESINDACO

Donà Lucia